

**COMUNE DI PIETRA LIGURE**  
**BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PRESTAZIONE DI**  
**SERVIZIO LEGATA ALLA BALNEAZIONE, DELLA SPIAGGIA LIBERA**  
**ATTREZZATA, CON ACCESSO CONSENTITO ANCHE AGLI ANIMALI**  
**DOMESTICI, DENOMINATA "EX SOGGIORNO LEONESSA" SITA IN C.SO**  
**ITALIA, PER LE STAGIONI BALNEARI 2021/2022**

**Allegato n. 2**

**"Schema di convenzione"**

## CONVENZIONE

Per la prestazione di servizio legata alla balneazione, relativa alla conduzione, pulizia, assistenza bagnanti e sorveglianza della spiaggia libera attrezzata, con accesso consentito anche agli animali domestici sita in Comune di Pietra Ligure, in Corso Italia e denominata **“Ex Soggiorno Leonessa”** (di seguito denominata **“SLA”**)

### TRA

Il Comune di Pietra Ligure, qui di seguito per brevità denominato **“Comune”**, in persona del Dirigente Area Tecnica, Dott. Renato FALCO legittimato alla stipula del presente atto ai sensi dell’art. 107, comma 3 del Dlgs. N. 267/2000 nonché dell’art. 48 dello Statuto Comunale

### E

Il sig....., in qualità di.....  
qui di seguito per brevità denominato **“gestore”**

### PREMESSO CHE

- con Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato un bando per la selezione dei soggetti cui affidare la prestazione di servizio legata alla balneazione, relativa alla conduzione, pulizia, assistenza bagnanti e sorveglianza della spiaggia libera attrezzata, con accesso consentito anche agli animali domestici sita in Comune di Pietra Ligure, in Corso Italia e denominata **“Ex Soggiorno Leonessa”**,
- a conclusione della procedura selettiva, con determinazione dirigenziale n. ... del ....., sono state approvate le operazioni di gara e la relativa graduatoria di merito e sono stati conseguentemente individuati i soggetti aggiudicatari;
- in particolare la ditta. .... è stata nominata per la prestazione dei summenzionati servizi alla balneazione presso la SLA in oggetto;

Tutto quanto sopra considerato e premesso, fra le parti come in epigrafe costituite

### SI STIPULA E CONVIENE

quanto segue.

**Art. 1**  
**(Premesse)**

Le premesse, unitamente agli atti ed ai documenti in esse menzionati ed allegati, formano parte integrante ed essenziale della presente convenzione.

In particolare, costituisce ad ogni effetto documento integrativo della presente convenzione il progetto di gestione presentato dal gestore in sede di gara (allegato n. 5).

Per quanto non espressamente stabilito negli articoli seguenti e/o per quanto si rendesse eventualmente necessario ai fini dell'interpretazione della presente convenzione, si richiamano specificamente:

a) le disposizioni di cui alle linee guide delle spiagge libere attrezzate approvate dalla Regione Liguria con deliberazione n. 512 del 21.05.2004 successivamente modificata con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 246 del 10.03.2015;

b) le clausole del bando di selezione pubblica approvate con la Determinazione Dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ richiamata in premessa.

**Art. 2**  
**(Oggetto)**

Il Comune, in qualità di titolare della relativa concessione demaniale marittima, affida alla ditta ....., la prestazione di servizio legata alla balneazione, relativa alla conduzione, pulizia, assistenza bagnanti e sorveglianza della SLA menzionato in premessa.

A tal fine, a decorrere dalla stipula del presente atto, l'aggiudicatario viene immesso nella piena detenzione dell'area oggetto di concessione, nello stato di fatto in cui essa si trova e che lo stesso dichiara di ben conoscere e di accettare.

L'aggiudicatario è tenuto ad esercitare, in piena autonomia d'impresa e sotto la propria completa responsabilità, i servizi alla balneazione previsti in via generale nel bando di selezione nonché quelli da lui stesso proposti in sede di gara e per i quali sia stato conferito un punteggio.

Egli ha altresì la facoltà di intraprendere autonomamente in futuro ulteriori eventuali servizi, purché questi ultimi siano compatibili con le destinazioni progettuali della struttura a disposizione e con il rispetto di ogni altro limite ed obbligo stabilito dalla presente convenzione e/o dagli atti amministrativi in essa richiamati e preventivamente autorizzati dall'Ufficio Demanio Marittimo.

In relazione alle attività svolte e per ogni profilo giuridicamente rilevante, l'aggiudicatario acquisisce in nome proprio tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e/o provvede personalmente a rendere le dichiarazioni richieste dalla legge.

**Art. 3**  
**(Manufatti di servizio)**

L'aggiudicatario è tenuto ad installare e a mantenere in piena efficienza tutti i manufatti e le attrezzature necessarie per l'esercizio della propria attività, che dovranno essere disposti secondo quanto previsto negli elaborati tecnici allegati al bando di gara.

Tali elaborati devono ritenersi, sotto ogni loro aspetto, rigorosamente prescrittivi. All'aggiudicatario è vietato, a pena di decadenza dall'affidamento, realizzare opere diverse e/o ulteriori rispetto a quelle indicate in progetto, senza la previa autorizzazione da parte del Comune.

Le strutture e le attrezzature di facile rimozione a servizio della SLA, ad esclusione del chiosco prefabbricato, dovranno essere smontate e completamente rimosse, a cura dell'aggiudicatario, **entro quarantacinque giorni successivi** al giorno di chiusura e depositate presso i locali messi a disposizione dal Comune

L'aggiudicatario effettua a propria cura e spese tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che si rendano necessari, allacci a rete e tutte le altre opere necessarie per l'installazione dei servizi e delle nuove strutture.

**Art. 4**  
**(Obblighi del gestore)**

Per effetto della stipula della presente convenzione, l'aggiudicatario assume i seguenti fondamentali obblighi nei confronti del Comune:

- a) porre a libera e gratuita disposizione del pubblico i servizi igienici in dotazione ed almeno una doccia con acqua fredda, mantenendone quotidianamente la pulizia e l'igiene;
- b) porre a disposizione di chiunque ne faccia richiesta tutti gli altri servizi a pagamento, senza limitazioni o discriminazioni di sorta;
- c) mantenere la pulizia quotidiana del tratto di arenile oggetto di concessione demaniale;
- d) esercitare le funzioni di sorveglianza e di soccorso alla balneazione nel tratto di mare corrispondente all'arenile di cui sopra;

- e) vigilare sul tratto di spiaggia affidato in gestione, informando immediatamente il Comando di Polizia Municipale nel caso in cui si determinino situazioni di pericolo per l'incolumità o l'ordine pubblico o gravi violazioni dell'ordinanza Comunale per la disciplina della balneazione;
- f) stipulare idonea polizza assicurativa, per un massimale adeguato, a copertura dei rischi connessi all'esercizio della propria attività ed all'adempimento dei relativi obblighi.
- g) **L'aggiudicatario ha l'obbligo di rilasciare ad ogni fruitore apposita ricevuta di pagamento per i servizi richiesti. I corrispettivi dovranno essere riportati sull'apposito registro e dovranno essere versati con cadenza quindicinale alla Tesoreria del Comune di Pietra Ligure secondo le modalità che verranno successivamente indicate.**

**Art.5**  
**(Informazioni all'utenza)**

Sulle vie di accesso alla spiaggia libera attrezzata e presso le strutture di servizio devono essere affissi, a cura dell'aggiudicatario, in aggiunta al cartello-tipo previsto dalle disposizioni regionali sulle SLA, adeguati cartelli che riportino:

- a) la condizione di accesso libero e gratuito alla spiaggia;
- b) il regolamento per l'accesso agli animali domestici;
- c) le norme fondamentali dell'ordinanza Comunale per la disciplina della balneazione;
- d) i limiti e gli obblighi posti a carico del gestore a tutela della pubblica e libera fruizione del tratto di arenile;
- e) i servizi a cui il pubblico ha diritto di accedere gratuitamente;
- f) le tariffe in vigore per i servizi a pagamento;
- g) gli uffici dell'Amministrazione Comunale a cui gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali abusi del gestore, con i relativi numeri telefonici ed orari di apertura.

I cartelli devono essere scritti anche in lingua inglese, francese e tedesca.

L'aggiudicatario è tenuto a concordare preventivamente con il Comune il testo, le caratteristiche grafiche e le dimensioni dei cartelli.

**Art. 6**  
**(Limiti e modalità della prestazione di servizio)**

L'aggiudicatario svolge la propria attività mediante l'offerta al pubblico dei servizi previsti nel precedente punto 2 e di ogni altro servizio che egli ritenga autonomamente di intraprendere, salvo il rispetto dei limiti e degli obblighi stabiliti dai commi successivi e riportati nel contratto stipulato con il Comune.

La stagione di apertura della struttura di servizio delle spiagge libere attrezzate è compresa di norma dal 1 maggio al 30 settembre di ogni anno, obbligatoriamente dal 1 giugno al 15 settembre. Al di fuori della stagione balneare, nei periodi e con le limitazioni indicati nell'ordinanza comunale, è consentito utilizzare le strutture per fini elioterapici.

In tal caso dovranno essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Savona.

Presso la SLA oggetto del presente bando, l'aggiudicatario può svolgere il noleggio di attrezzature per la balneazione nell'osservanza dei seguenti limiti, stabiliti dal documento "Linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari " approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 512 del 21.5.2004 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n. 246 del 10.03.2015:

- a) Devono essere garantite le condizioni di accesso libero e gratuito con esplicitazione, attraverso apposito cartello tipo, indicato nelle linee guida regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 512/2004, ben visibile all'ingresso dell'area in concessione, dei servizi gratuiti e di quelli a pagamento ivi prestati;
- b) deve essere garantita la visitabilità e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- c) devono essere favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull'utente o per cui l'utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento;
- d) è consentita la stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali per le attrezzature da spiaggia quali sedie, sdraio, ombrelloni e lettini limitatamente al cinquanta per cento delle attrezzature presenti sull'arenile;
- e) la superficie occupata dai volumi di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi, ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione e comunque non eccedere 50 mq di superficie coperta; tale limite può essere derogato,

previo nulla osta regionale, in caso di particolari dimensioni della spiaggia o particolare offerta di servizi; ai fini del computo di cui sopra non si tiene conto delle superfici utilizzabili poste al di sotto di infrastrutture esistenti (quali, ad esempio, strade e passeggiate a mare), fermo restando che in tal caso occorre ridurre al minimo l'occupazione della spiaggia;

f) tutte le strutture devono essere di facile rimozione, realizzate preferibilmente in legno e poste in posizione idonea a produrre il minore impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare nonché essere corredate da elementi di arredo a verde;

g) il numero di cabine spogliatoio non può essere superiore a 10;

h) l'eventuale noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini avviene giornalmente e su richiesta oppure mediante stipula di abbonamenti settimanali o quindicinali, fermo restando che almeno il 50% dell'area in concessione e il 50% del fronte mare devono rimanere liberi da ogni tipo di attrezzatura del gestore. Il Comune, anche in relazione alle caratteristiche e dimensioni dell'area in concessione, fissa le modalità di occupazione della zona in cui possono essere collocate le attrezzature secondo le seguenti opzioni:

1. le attrezzature vengono poste sulla spiaggia solo al momento della richiesta e le stesse devono essere tolte nel momento in cui il cliente non ne faccia più uso;

2. le attrezzature possono essere collocate anche in assenza o attesa del cliente. In tal caso devono essere rispettate le seguenti distanze minime calcolate tra i paletti dell'ombrellone ovvero di altri sistemi di ombreggio: metri 2,5 tra le file e metri 2 tra ombrelloni sulla stessa fila. Tali distanze sono indicative e potranno essere modificate dalla Regione a richiesta dei Comuni ed in relazione a particolari esigenze;

i) sono consentite attività complementari alla balneazione purché connesse all'uso del mare e della spiaggia (beachvolley, noleggio canoe, surf, immersioni, ecc. ) e non comportanti, a meno che l'estensione del fronte mare non lo consenta, la necessità di corridoi di lancio. In ogni caso l'occupazione da parte di queste attrezzature deve rientrare nella quota del 50% dell'area in concessione di cui al punto precedente.

Nelle spiagge libere attrezzate possono essere ubicati impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio delle attività connesse alla balneazione, nel rispetto delle relative autorizzazioni.

In aggiunta ai servizi essenziali gratuiti, le spiagge libere attrezzate forniscono a richiesta e dietro corrispettivo la prestazione di servizi quali:

- Cabinoni ad uso spogliatoio;

- Docce calde;
- Ombrelloni;
- Sdraio e lettini;
- Aree attrezzate per il gioco.

Le spiagge libere attrezzate possono essere dotate, nell'ambito del 20% sopra previsto, di locali magazzino per le attrezzature relative alla spiaggia, dimensionati in base alle esigenze e realizzati con strutture di facile rimozione.”

La stipula di abbonamenti e prenotazioni per le attrezzature da spiaggia dovrà essere riservata, nella misura del 10% delle postazioni, in favore dei clienti delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale da confermare, da parte delle strutture ricettive stesse, entro le ore 9:30.

Le tariffe per i servizi essenziali alla balneazione devono mantenersi al di sotto dei limiti massimi, stabiliti dal Comune con deliberazione annua di Giunta Comunale

#### **Art. 7** **(Durata del servizio)**

Il servizio di conduzione della SLA in oggetto, ha durata di **due anni**.

#### **Art.8** **(Trasferimento)**

Non è ammesso il trasferimento per atto tra vivi o *mortis causa* della posizione giuridica dell'aggiudicatario, mediante trasferimento di azienda o di ramo d'azienda.

In caso di rinuncia da parte del vincitore a proseguire l'attività, l'Amministrazione Comunale determinerà tempi e modi per la riassegnazione del servizio.

#### **Art. 9** **(Descrizione e importo del servizio)**

Il servizio richiesto ha per oggetto la conduzione, la pulizia, l'assistenza bagnanti e la sorveglianza della SLA “Ex Soggiorno Leonessa.

L'importo annuo, che il Comune dovrà corrispondere all'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio richiesto è pari all'importo offerto in sede di gara;

#### **Art.10** **(Controlli sulla gestione)**

Salva la piena autonomia imprenditoriale dell'aggiudicatario, il Comune si riserva di esercitare tutti i necessari controlli per verificare il corretto andamento della gestione ed assicurare il rispetto dei limiti e degli obblighi previsti nella presente convenzione.

A tal fine il Comune può avvalersi di propri funzionari o di altri organi appositamente istituiti.

L'aggiudicatario è comunque tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni da esso richieste ed ogni altro dato necessario a costituire gli indicatori per una adeguata valutazione della gestione.

**Art. 11**  
**( Garanzie e clausole penali )**

Nel caso di violazioni agli obblighi ed ai limiti stabiliti nella presente convenzione, e fatto salvo quanto stabilito al successivo art.12, il Comune potrà senz'altro rivalersi sulla cauzione definitiva costituita dall'aggiudicatario ai sensi del punto 7 del bando di gara, al fine di coprire le spese e/o gli oneri di qualsiasi natura sopportati in relazione alle inadempienze del gestore, il quale sarà in tal caso tenuto a ricostituire la garanzia nel termine all'uopo assegnato, senza possibilità di opporre eccezioni ex art. 1462 del Codice Civile.

Il Comune, in particolare, potrà procedere ai sensi del precedente comma in presenza di ritardi e/o di mancati versamenti delle somme incassate, nonché a fronte del mancato rimborso di altre spese di pertinenza del gestore ma anticipate dal Comune stesso, come pure in caso di interruzione definitiva, da parte del gestore e per qualsiasi motivo, delle prestazioni di servizio cui lo stesso è tenuto.

Fermo restando quanto sopra, il Comune di Pietra Ligure potrà applicare all'aggiudicatario, con la sola formalità della preventiva contestazione per iscritto, una penale pari a € 100,00 (cento/00) al giorno qualora le prestazioni e gli adempimenti cui lo stesso è tenuto non siano stati effettuati, siano stati interrotti, ovvero siano stati effettuati in modo incompleto, inadeguato o comunque non rispondente a quanto previsto nel presente bando.

Il Comune di Pietra Ligure è esonerato da responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi dallo svolgimento dei servizi svolti dall'aggiudicatario della S.L.A.

**Art. 12**  
**( Clausola risolutiva )**

Salvo quanto stabilito al precedente art.11, nel caso di gravi violazioni da parte dell'aggiudicatario agli obblighi ed ai limiti stabiliti nella convenzione, si determinerà la risoluzione della convenzione stessa.

Le violazioni dovranno essere preventivamente contestate al gestore, cui verrà affidato un termine, non inferiore a dieci giorni, per presentare le proprie giustificazioni.

Per effetto della risoluzione, il vincitore decadrà dall'affidamento del servizio e sarà tenuto, entro quindici giorni dalla pronuncia di decadenza, a riconsegnare all'Amministrazione Comunale le strutture ed i manufatti insistenti sull'area demaniale.

**Art. 13**  
**( Controversie )**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione della convenzione o del disciplinare sarà competente il foro di Savona.